

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

PRESIDENZA DELLA REGIONE

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'AUTORITÀ DI BACINO
DEL DISTRETTO IDROGRAFICO SICILIA

Direttiva Sovralluvionamenti approvata con Decreto del Segretario Generale n. 60 del 24 marzo 2022 e pubblicata sulla G.U.R.S. Parte I n. 16 del 08 aprile 2022

Modifica del limite di 2.000 mc di cui all'art. 4 e del corrispettivo di cui all'art. 8

IL SEGRETARIO GENERALE

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA la Legge Regionale 15 maggio 2000, n. 10 e ss.mm.ii.;
- VISTO il Decreto Legislativo del 09.aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii.;
- VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii., con particolare riferimento alla parte terza relativa a "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche" e alla parte seconda, titolo II, "La valutazione ambientale strategica";
- VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 221 recante "*Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali*" che all'art. 51 detta "*Norme in materia di Autorità di bacino*" sostituendo integralmente gli articoli 63 e 64 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- VISTO l'art. 64 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. ed in particolare il comma 1, lettera h, ai sensi del quale è individuato il nuovo distretto idrografico della Sicilia coincidente con il territorio regionale e comprendente i bacini della Sicilia, già bacini regionali ai sensi della legge n. 183 del 18 maggio 1989;
- VISTO l'articolo 3 della legge regionale 8 maggio 2018 n. 8 con cui è stata istituita l'Autorità di Bacino del distretto idrografico della Sicilia;
- VISTO il D.P.Reg. n.4 del 12 febbraio 2019, pubblicato nella G.U.R.S. n.18 del 19 aprile 2019 (entrato in vigore il 4.05.2019) con il quale viene emanato il "il Regolamento attuativo dell'articolo 3, commi 6 e 7 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8, istitutivo dell'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia";
- VISTO il D.P. Reg. n. 9 del 05 aprile 2022 pubblicato sulla GURS n. 25 Parte I del 01.06.2022, con il quale è stato emanato il Regolamento di attuazione del Titolo II della L. r. n. 19/2008. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'articolo 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9;
- VISTO il comma 2 dell'art.8 della L.R. n. 24 del 15 maggio 1991 che prevede che: "*L'autorità preposta alla manutenzione idraulica dei corsi d'acqua progetta l'eventuale rimozione di depositi necessari alla sicurezza del corso d'acqua e ne dispone l'esecuzione con pubblico appalto ai sensi della normativa vigente stabilendone tutte le prescrizioni, comprese le misure topografiche e batimetriche sistematiche e le cauzioni legali necessarie alla copertura di eventuali danni.*";
- VISTO il D.P.Reg. n.6 del 4 gennaio 2022 con il quale è stato conferito all'ing. Leonardo Santoro, l'incarico di Segretario Generale dell'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia;
- VISTO il DSG n. 60 del 24 marzo 2022, pubblicato sulla G.U.R.S. Parte I n. 16 del 08 aprile 2022 con il quale viene approvata la "Direttiva Sovralluvionamenti" redatta in attuazione del *comma 2 dell'art.8 della L.R. n. 24 del 15 maggio 1991*;
- VISTO il DSG n. 237 del 02 agosto 2022, pubblicato sulla G.U.R.S. Parte I n. 40 del 26 agosto 2022, con il quale viene approvata la "*Disciplina di Dettaglio*" della Direttiva Sovralluvionamenti;

- VISTO l'art.8 della Direttiva che prevede che *“Il corrispettivo da versare a questa Autorità di Bacino per ogni metro cubo di depositi alluvionali rimosso e alienato ammonta ad € 5,00 (cinque)”*;
- VISTO l'art.4 della Direttiva che stabilisce in 2.000 mc il limite sotto il quale produrre lo studio idraulico semplificato da allegare all'istanza, così come regolamentato al paragrafo 4.2 della *“Disciplina di Dettaglio”* di cui al DSG n. 237 del 02 agosto 2022;
- CONSIDERATO che l'art.9 della sopra citata Direttiva prevede che *“Con successivi provvedimenti verranno forniti aggiornamenti e ulteriori elementi finalizzati all'ottimizzazione nel tempo della predetta attività di messa in sicurezza idraulica del corso d'acqua sovralluvionato”*;
- RILEVATO che il limite di 2.000 mc di cui all'art. 4 della Direttiva è regolamentato dalla *“Disciplina di Dettaglio”*, entro cui produrre lo studio idraulico semplificato, per le condizioni attuali dei corsi d'acqua demaniali, su cui da tempo non si effettuano interventi di rimozione, risulta non conducente ad interventi immediati per la rifunzionalizzazione di tratti di alvei interessati dai fenomeni sovralluvionali che potrebbero generare danni a cose e/o persone;
- RILEVATO che i costi sostenuti per il riutilizzo del materiale sovralluvionato, alla luce dell'aumento dei costi energetici e di produzione, nonché, del complesso delle spese da sostenere per la loro estrazione in alveo, risulta già un onere a carico del richiedente;
- CONSIDERATO che è interesse dell'Autorità di bacino, quello di consentire la rimozione dei sovralluvionamenti per ripristinare la funzionalità idraulica del corso d'acqua e scongiurare danni a cose e persone che produrrebbero un aggravio economico per l'amministrazione;
- RILEVATA l'attuale condizione di contingente criticità energetica e conseguente spinta inflazionistica;
- RITENUTO opportuno innalzare il limite cui all'art. 4 della Direttiva a 10.000 mc e sospendere il corrispettivo, di cui all'art. 8, da versare a questa Autorità di Bacino per ogni metro cubo di depositi alluvionali alla luce della situazione attuale;

Ai termini delle vigenti disposizioni,

DECRETA

Le premesse costituiscono parte integrante del presente decreto

ART. 1

Il limite di 2.000 mc di cui all'art. 4 della *“Direttiva Sovralluvionamenti”* approvata con DSG n. 60 del 24 marzo 2022 e pubblicata sulla G.U.R.S. Parte I n. 16 del 08 aprile 2022, per i motivi in premessa indicati e, fino a nuove disposizioni, è modificato in 10.000 mc.

ART. 2

Il corrispettivo da versare a questa Autorità di Bacino, di cui all'art. 8 della *“Direttiva Sovralluvionamenti”* approvata con DSG n. 60 del 24 marzo 2022 e pubblicata sulla G.U.R.S. Parte I n. 16 del 08 aprile 2022, per ogni metro cubo di depositi alluvionali rimosso e alienato, per i motivi in premessa indicati e fino a nuove disposizioni, non è dovuto.

ART. 3

Il presente Decreto sarà pubblicato per esteso sul sito istituzionale della Regione Siciliana, Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia, in ossequio al comma 5 dell'art. 68 della L.R. 12 agosto 2014 n. 21 come modificato dall'art.98 comma 6 della L.R. 07 maggio 2015, n. 9, nella sezione *“Circolari”* e sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

ART. 4

Il presente decreto non è soggetto al visto della Ragioneria centrale di questa Autorità ai sensi dell'art. 62 della legge regionale 27 aprile 1999 n. 10 e ss.mm.ii.

Palermo, li 07.09.2022

L'Istruttore Direttivo
Giuseppe Castrianni

IL SEGRETARIO GENERALE
SANTORO